# REGOLAMENTO (CEE) N. 2595/80 DELLA COMMISSIONE

## dell'8 ottobre 1980

## relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese [1], in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi ; che le importazioni nel Regno Unito di reggiseno (categoria 31), originari della Cina, rischiano di superare il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo ;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79, in data 3 ottobre 1980 è stata notificata alla Cina una domanda di consultazione ; che, in attesa dei risultati delle consultazioni avviate in seguito a detta domanda, i prodotti in questione sono soggetti ad un limite quantitativo, a titolo provvisorio, indicato nella richiesta di consultazione ;

considerando che i prodotti in questione esportati dalla Cina tra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito ;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di notifica della richiesta di consultazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importazione nel Regno Unito dei prodotti originari della Cina, di cui alla categoria riportata in allegato, è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

*Articolo 2*

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina nel Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1980 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino all'entrata in vigore di un regolamento definitivo approvato in seguito alle consultazioni avviate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

*ALLEGATO*

| Categoria n. | N. della tariffa | Codice Nimexe 1980 | Designazione delle merci | Paesi terzi | Stati membri | Unità | Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 61.09 D | | Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici : | Cina | UK | 1 000 pezzi | 206 |
| | | 61.09-50 | Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia | | | | |